

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.29, COMMA 19, DELLA LEGGE 240/2010

Emanato con D.R. n. 949 del 01/12/2014 – prot. n. 24926 (affisso all'Albo prot. n. 24982 Rep. n. 356 del 02/12/2014);

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'attribuzione, a professori e ricercatori, secondo criteri di merito accademico e scientifico, dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/10, nel rispetto dei criteri fissati dal Decreto Interministeriale 314 del 21 luglio 2011, con riferimento alla ripartizione delle risorse autorizzate per l'anno 2011, e dal Decreto Interministeriale n. 665 del 26/7/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse autorizzate per gli anni 2012 e 2013.

Art. 2

Destinatari e ripartizione delle risorse

1. Sono soggetti ammissibili all'intervento, i professori e i ricercatori che avrebbero maturato nell'anno precisato in ciascun bando di ammissione all'incentivo una tantum, la progressione biennale dello stipendio, per classi e scatti, ai sensi degli art. 36 e 38 del D.P.R. 382/80, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/7/2010 n. 122 e che si trovino nella condizione di "docente scientificamente attivo".

2. Le risorse sono distribuite in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato) in relazione alle risorse destinate per ciascun anno di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di utilizzare, per motivate esigenze, fino ad 1/3 delle risorse così distribuite, a favore di diverso ruolo.

3. Le risorse sono attribuite, come incentivo una tantum, ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezione bandite dall'Ateneo per la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri di merito accademico e scientifico e comunque nel limite del 50% dei soggetti ammissibili all'intervento, per ciascun ruolo e fascia, di cui al comma 1 per l'anno 2011 e del 60% per gli anni 2012 e 2013.

Art. 3

Procedure di selezione

1. A seguito dell'assegnazione da parte del MIUR delle risorse destinate all'intervento di cui all'art. 1, l'Università procederà all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, distinto per ruolo e per fascia e secondo i criteri definiti dall'art. 4.

Il bando, in particolare, dovrà specificare:

- i requisiti per l'ammissibilità della candidatura;
- le modalità e i termini per la presentazione della domanda;
- i criteri di valutazione della candidatura;
- le modalità di attribuzione del beneficio economico.

2. Al bando dovrà essere data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 4
Commissione di valutazione e criteri di selezione

1. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita commissione, nominata dal Rettore. La commissione è composta da tre professori di ruolo, di cui un professore associato, interni o esterni all'Ateneo. Non possono essere componenti della commissione coloro che siano ammissibili al beneficio economico.

2. La valutazione sarà basata sui dati relativi al triennio precedente e avverrà in coerenza con quanto previsto dai citati D.I. all'art. 1 comma 4 di entrambi; a tal fine la domanda di partecipazione da parte dei candidati sarà presentata utilizzando una specifica modulistica a tal uopo predisposta.

In particolare, **per quanto concerne la didattica**, si terrà conto dei seguenti aspetti, se disponibili i dati per gli anni di riferimento:

- a) numero dei corsi tenuti nell'ambito di corsi di laurea e laurea magistrale dell'Orientale;
- b) numero degli esami verbalizzati per i corsi tenuti;
- c) numero di tesi di laurea, di laurea magistrale e di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) seguite come relatore;
- d) numero di tesi di dottorato seguite in qualità di tutor in dottorati attivi presso l'Orientale e/o in cotutela con docenti di Atenei non italiani;
- e) esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti sulla base dei dati disponibili (questionari di valutazione).

La valutazione dell'**attività di ricerca scientifica** terrà conto dei seguenti aspetti:

- a) responsabilità di unità nazionale o locale di progetti PRIN (relativamente ai progetti presentati anche se non finanziati) ovvero partecipazione agli stessi in qualità di componente di un'unità di ricerca;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali (FIRB / Progetti europei / Progetti regionali ecc.) ovvero partecipazione agli stessi in qualità di componente di un'unità di ricerca;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca;
- d) numero delle pubblicazioni, **rilevabili in U-GOV**;
- e) eventuale valutazione individuale vqr 2004/2010 (da presentare a cura del docente).

La valutazione di **attività gestionale, organizzative e di servizio** terrà conto dei seguenti aspetti:

- a) carica di prorettore;
- b) coordinamento di Corso di Studio;
- c) direzione di Dipartimento/presidenza di Facoltà;
- d) direzione di Centri di servizio o interdipartimentali;
- e) coordinamento di Dottorato di ricerca;
- f) direzione di Master o Corsi di perfezionamento di durata annuale;
- g) partecipazione agli Organi Collegiali (Giunta di dipartimento/Senato/Cda);
- h) incarichi o deleghe ricevute dal Rettore o dal Senato Accademico;
- i) incarico di vicedirettore di dipartimento

3. Per ciascuno dei suddetti indicatori sarà precisato nel bando il punteggio distinto per I° II° fascia e ricercatori.

4. Al termine della valutazione comparativa, la graduatoria sarà definita sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato, approvata dal Rettore, con proprio decreto, e resa pubblica sul sito web di Ateneo.

Art. 5
Attribuzione del beneficio economico

1. Il beneficio verrà in ogni caso attribuito nel limite massimo del 50% per l'anno 2011 e del 60% per gli anni 2012 e 2013, dei soggetti ammissibili, per ciascun ruolo e fascia, secondo il risultato ottenuto, partendo dal candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto e seguendo l'ordine della graduatoria.